

- popolazione ⁽²⁾. Essa ha inoltre chiarito che in una società democratica anche i piccoli gruppi informali di attivisti devono poter svolgere le loro attività in modo efficace e che esiste un forte interesse pubblico a consentire a tali gruppi e individui al di fuori dei gruppi dominanti di contribuire al dibattito pubblico diffondendo informazioni e idee su questioni di interesse pubblico generale ⁽³⁾.
- (6) I giornalisti svolgono un ruolo importante nell'agevolare il dibattito pubblico e nel comunicare informazioni, opinioni e idee ⁽⁴⁾. È essenziale che essi dispongano dello spazio necessario per contribuire a un dibattito aperto, libero ed equo e per contrastare la disinformazione e altre ingerenze manipolative nel dibattito, incluse quelle di soggetti di paesi terzi. I giornalisti dovrebbero essere in grado di svolgere efficacemente la loro attività per garantire che i cittadini abbiano accesso a una pluralità di opinioni nelle democrazie europee.
- (7) Anche i difensori dei diritti umani svolgono un ruolo importante nelle democrazie europee, in particolare nella difesa dei diritti fondamentali, dei valori democratici, dell'inclusione sociale, della protezione dell'ambiente e dello Stato di diritto. Essi dovrebbero poter partecipare attivamente alla vita pubblica e far sentire la loro voce sulle questioni politiche e sui processi decisionali senza timore di intimidazioni. I difensori dei diritti umani sono persone o organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti fondamentali e di una serie di altri diritti, compresi i diritti ambientali e climatici, i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTIQ, i diritti delle persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, i diritti dei lavoratori o le libertà religiose.
- (8) Perché una democrazia sia sana e prospera è necessario che le persone possano partecipare attivamente al dibattito pubblico. Al fine di garantire una partecipazione significativa, le persone dovrebbero poter accedere a informazioni affidabili, che consentano loro di formarsi le proprie opinioni ed esercitare il proprio giudizio in uno spazio pubblico in cui le opinioni diverse possono essere espresse liberamente.
- (9) Per promuovere questo ambiente è importante proteggere i giornalisti e i difensori dei diritti umani da procedimenti giudiziari manifestamente infondati e abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica (comunemente noti come «SLAPP» o «azioni bavaglio»). Si tratta di procedimenti manifestamente infondati o totalmente o parzialmente infondati, che contengono elementi di abuso giustificanti la presunzione che lo scopo principale del procedimento giudiziario sia di impedire, limitare o sanzionare la partecipazione pubblica. Indizi di tale abuso sono: il carattere sproporzionato, eccessivo o irragionevole della domanda o di parte di essa, l'esistenza di domande multiple fatte valere dall'attore in relazione a fatti analoghi, o l'intimidazione, le molestie o le minacce da parte dell'attore o dei suoi rappresentanti prima dell'avvio di un procedimento giudiziario manifestamente infondato o abusivo. Tali procedimenti costituiscono un abuso dei procedimenti giudiziari e impongono oneri inutili agli organi giurisdizionali, in quanto il loro obiettivo non è ottenere l'accesso alla giustizia, bensì sottoporre a vessazioni e mettere a tacere i convenuti. I procedimenti che durano a lungo rappresentano un onere per i sistemi giudiziari nazionali.
- (10) I procedimenti giudiziari manifestamente infondati e abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica possono assumere la forma di un'ampia gamma di abusi giuridici, principalmente in materia civile o penale, ma anche in materia di diritto amministrativo, e possono basarsi su vari motivi.

⁽²⁾ Cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 dicembre 1976, *Handyside contro Regno Unito* (istanza n. 5493/72), punto 49.

⁽³⁾ Cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 15 febbraio 2005, *Steel e Morris contro Regno Unito* (istanza n. 68416/01), punto 89.

⁽⁴⁾ La raccomandazione CM/Rec (2022) 4 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla promozione di un ambiente favorevole al giornalismo di qualità nell'era digitale stabilisce quanto segue «[...] un giornalismo di qualità, basato su norme di deontologia professionale, pur assumendo forme diverse a seconda del contesto geografico, giuridico e sociale, persegue il duplice obiettivo di agire come organo di vigilanza pubblica nelle società democratiche e di contribuire a sensibilizzare e informare il pubblico» («[...] quality journalism, which rests on the standards of professional ethics while taking different forms according to geographical, legal and societal contexts, pursues the dual goal of acting as a public watchdog in democratic societies and contributing to public awareness and enlightenment»), https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5ddd0. La risoluzione 2213 (2018) sullo status dei giornalisti in Europa, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, fa riferimento, in relazione ai giornalisti professionisti, a «una missione di garantire nel modo più responsabile e obiettivo possibile l'informazione del pubblico su temi di interesse generale o specialistico» («a mission to provide the public with information on general or specialist topics of interest as responsibly and as objectively as possible»), https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5ddd0.

